

**Avv. Tommaso D'Avino**

P.zza G. Amendola 18 – tel 081/957968 – 84010 San Marzano S/S (SA) - cell. 333/7570825

Via Amato 16 – piano II – Nocera Inferiore (Sa)

e-mail: davino\_tommaso@libero.it – PEC: t.davino@avvocatinocera-pec.it

**Comune di Angri  
Sig. Sindaco  
Resp. Affari Legali**

Oggetto : proc. penale a carico di Longobardo Giovanni – 2221/2022 rgnr –  
1365/2025 rg Gip – **trasmissione ordinanza di archiviazione** –  
**Trasmissione fattura** delibera Giunta Comunale n. 198/2025

Con la presente , si trasmette l'ordinanza in oggetto , a definizione del procedimento che vedeva il Sindaco quale persona offesa .

Il GIP , ***pur riconoscendo la fondatezza e la rilevanza dei fatti rappresentati*** , ha tuttavia evidenziato che l'azione penale non potrebbe avere un esito positivo , stante l'intervenuta prescrizione , nelle more , dei fatti in contestazione .

Pertanto , si alliga alla presente la relativa fattura , come da delibera 198/25 della Giunta Comunale , di cui si chiede la liquidazione . Resto a disposizione dell'Ente .

San Marzano S/S , li 8.5.2026

*Avv. Tommaso D'Avino***Avv. Tommaso D'Avino  
Cassazionista**Piazza G. Amendola, 18  
84010 San Marzano S/S (SA)  
Tel./Fax 081 957968  
Pec: t.davino@avvocatinocera-pec.it

FATTURA

nr. FPA 4/26 del 07/05/2026  
Data invio: 07/05/2026

FORNITORE

d'avino tommaso  
P.IVA: IT03256440656  
C.F.: DVNTMS64R04I0190  
piazza g. amendola  
84010 - San Marzano sul Sarno (SA) - IT  
davino\_tommaso@libero.it

CLIENTE

Comune di Angri -  
Uff\_eFatturaPA  
P.IVA: IT00555190651  
C.F.: 00555190651  
Piazza Crocifisso 23  
84012 - Angri (SA) - IT  
Codice univoco ufficio: UF8YZA

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Delibera di Giunta Comunale n. 198 del 01/07/2025	1	2.033,00 €	2.033,00 €	0 %	N2.2
2	rimborso forfettario 15%	1	304,95 €	304,95 €	0 %	N2.2
3	Imposta di bollo virtuale	1	2,00 €	2,00 €	0 %	N2.2

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITA'	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC FILIALE DI SAN MARZANO SUL SARNO	IT81P088557643000000002389		07/05/2026	2.433,47 €

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE

RF19 - Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell' art.1 co. 54-89, della legge n. 190/2014 così come modificato dalla legge n. 208/2015 e dalla legge n. 145/2018
- CASSA PREVIDENZIALE 1

TC01 - Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali, Aliquota cassa4% su 100% dell'imponibile, Codice IVA 0% - N2.2 - Non soggette - altri casi

DATI AGGIUNTIVI

- DATI BOLLO

Importo 2,00 €: Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 e del DM 17/06/2014 e ss.mm.
- CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale. Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA		
0%	N2.2	Non soggette - altri casi		2.433,47 €	0,00 €	Importo prodotti o servizi	2.339,95 €
						Cassa (CASSAFORENSE)	93,52 €
						Totale imponibile	0,00 €
						Totale non soggetto IVA (N2)	2.433,47 €
						Totale IVA	0,00 €
						Totale documento	2.433,47 €
						Netto a pagare	2.433,47 €



**TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE**  
*Ufficio del Giudice per le indagini preliminari*

**ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE**

a seguito di opposizione  
(artt. 409-410 c.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari, Dott. Federico Noschese;  
letti gli atti del procedimento penale sopra epigrafato, iscritto per i reati di cui agli artt. 81 co. 2-48-479 c.p., commesso in Nocera Inferiore l'08.02.2018, e 81 co. 2-640 co. 2 n. 1) – 61 n. 7) c.p., commesso in Nocera Inferiore il 24.10.2019 a carico di:

- **LONGOBARDO Giovanni**, in atti generalizzato, difeso di fiducia dagli Avv.ti Carlo Longobardo e Maria Cammarano;

esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.;

letta l'opposizione alla richiesta di archiviazione depositata nell'interesse della persona offesa, Comune di Angri, in persona del sindaco p.t., rappresentata e assistita dall'Avv. Tommaso D'Avino;  
verificata la regolarità del contraddittorio e sentite le parti all'udienza camerale del 23.04.2026;

**OSSERVA**

La richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. deve essere accolta, per le motivazioni e con le precisazioni di seguito esposte, non rilevando in senso contrario l'opposizione della parte offesa.

La vicenda da cui origina il procedimento, analiticamente ricostruita nella denuncia/querela presentata dall'ente in data 24.05.2022, e scandita, in modo oggettivo, dai documenti allegati, può essere sintetizzata nei seguenti termini.

L'Avv. Longobardo Giovanni assumeva la difesa fiduciaria di Postiglione Umberto (ex Sindaco di Angri) e Ferraioli Vincenzo (dipendente del Comune di Angri) in diversi procedimenti penali a loro carico, che si concludevano con l'assoluzione degli imputati, e chiedeva al Comune di Angri, la corresponsione del complessivo importo di € 457.484,80 a titolo di onorari.

In data 22.02.2010, il Comune di Angri, a mezzo del Segretario Generale e Responsabile della Struttura di Staff Avvocatura Civica del Comune di Angri, in uno al Responsabile dell'U.O.C. Programmazione e Risorse del medesimo Comune, concludeva con l'avv. Longobardo Giovanni un accordo transattivo, con il quale si concordava il pagamento del complessivo importo di € 400.000,00, suddiviso in dieci rate annuali di € 40.000,00 ciascuna a far data dal 30.06.2010 e con possibilità di ulteriore rateizzo della rata annuale in due rate semestrali; ciò sotto la condizione sospensiva che l'atto di transazione venisse approvato dall'organo esecutivo. In data 10.06.2010 la Giunta Comunale del Comune di Angri, con delibera n. 55, approvava la suddetta transazione, rinviando al Consiglio Comunale l'approvazione del corrispondente debito fuori bilancio. In data 25.11(2010) il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Angri esprimeva parere contrario al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, correlato alla suddetta transazione e, in conseguenza, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, n. 228 del 19.07.2011 veniva revocata la delibera di giunta Comunale n. 55 del 10.06.2010. La delibera di revoca veniva regolarmente notificata all'Avv. Giovanni Longobardo.

Ciò nonostante, l'indagato scientemente tacendo della delibera di revoca della transazione, richiedeva e otteneva dal Tribunale di Nocera Inferiore il decreto ingiuntivo n. 115/2012 con il quale veniva ingiunto al Comune di Angri il pagamento dell'importo di € 80.000.00 (a titolo di mancato pagamento delle pattuite annualità 2010 e 2011 dell'accordo transattivo annullato); l'ente locale si opponeva al provvedimento monitorio e il procedimento così instaurato, R.G. n. 1571/2012 del Tribunale di

Nocera Inferiore, veniva definito con sentenza n. 429/2017 che revocava il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'indagato.

Pur a fronte della revoca della transazione e del provvedimento monitorio emesso su tale titolo, l'Avv. Longobardo in data 27.09.2017, metteva in mora il Comune per il pagamento delle rate afferenti agli anni 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 e 2017 non corrisposte.

In data 07.02.2018, l'indagato riproponeva ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Angri per le medesime causali rigettate con la sentenza n. 429/2017, continuando a non fare alcun riferimento alla revoca della transazione e al precedente giudizio di opposizione, in cui era risultato soccombente, con revoca del precedente decreto ingiuntivo e dichiarazione di invalidità ed inefficacia del titolo transattivo.

Otteneva così un nuovo decreto ingiuntivo, n. 349/2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, notificato al Comune di Angri, che non veniva questa volta opposto, per un problema della notifica a detta dell'opponente, divenendo così esecutivo.

In data 13.12.2018, l'indagato formava e notificava all'ente atto di precetto, intimando il pagamento del complessivo importo di € 249.119,63 corrispondente a n. 6 annualità della transazione revocata, le spese del decreto ingiuntivo, gli interessi e l'onorario dell'atto di precetto.

Il successivo 02.01.2019, l'Avv. Longobardo, notificava al Comune di Angri, atto di citazione per pignoramento presso terzi effettuato in danno della tesoreria comunale, BPER Banca s.p.a.

Il successivo 11.11.2019, a seguito di ordinanza di assegnazione delle somme, non notificata al Comune, ma solo al Tesoriere, la BPER Banca s.p.a. provvedeva all'erogazione, in favore dell'avv. Longobardo, che aveva promesso all'ente di non iscriverne la causa a ruolo, del complessivo importo di € 249.535,68; di tanto, non forniva alcuna comunicazione all'ente, il quale se ne avvedeva solo successivamente, nell'anno 2022, quando decideva di sporgere denuncia/querela, ritenendo di essere stato vittima di una truffa e di una frode processuale.

Sulla scorta di tali avvenimenti, il P.M., concluse le indagini, notificava all'indagato avviso ex art. 415 bis c.p.p. per i reati di cui di cui agli artt. 81 co. 2-48-479 c.p., commesso in Nocera Inferiore l'08.02.2018, e 81 co. 2-640 co. 2 n. 1) - 61 n. 7) c.p., commesso in Nocera Inferiore il 24.10.2019.

A seguito dell'interrogatorio dell'indagato, il quale chiariva di non aver rappresentato nei propri atti giudiziari la revoca e la perdita di efficacia della transazione posta a fondamento delle proprie istanze monitorie, poiché la sentenza del Tribunale civile di Nocera Inferiore n. 429/17 era passata in giudicato solo in data 09.11.2021, ovvero dopo la presentazione del secondo ricorso per decreto ingiuntivo, il P.M. chiedeva l'archiviazione del procedimento, valorizzando l'inconfigurabilità di un falso per induzione a fronte della non definitività della precedente sentenza, e la carenza di dolo rispetto all'ipotesi di truffa.

A tali argomentazioni si è opposto l'opponente, sostenendo invece che il silenzio maliziosamente sugli sviluppi del precedente procedimento amministrativo e di quello civile (conclusosi il primo con la revoca e il secondo con la dichiarazione di invalidità della transazione, ancorché non definitiva) fosse idoneo ad integrare gli estremi della truffa e della frode processuale.

Le osservazioni della parte opponente sono in parte condivisibili, apparendo quanto meno contraria ai doveri di lealtà processuale la completa pretermissione, nel ricorso ex art. 633 c.p.c. presentato il 07.02.2018, di tutti gli sviluppi che aveva avuto la vicenda, e la prospettazione al giudice civile di un titolo esecutivo come pacifico e incontroverso, quando invece la transazione del 22.02.2010 era già stata revocata con apposita deliberazione di Giunta Comunale, n. 228 del 19.07.2011, e l'Avv. Longobardo era risultato soccombente, sebbene non definitivamente, nel procedimento civile conclusosi in primo grado con la sentenza n. 429/2017. La mancanza di qualsivoglia cenno a tali vicende amministrative e giudiziarie non può dirsi espressione di ingenua buona fede, bensì una scelta consapevole volta a far apparire come certo e liquido il credito vantato, così da ottenere il secondo decreto ingiuntivo dopo la revoca del primo. Tuttavia, non può ritenersi, nell'ottica incriminatrice dell'art. 479 c.p., che l'indagato abbia indotto ex art. 48 c.p. il giudice civile del secondo provvedimento monitorio a formare un atto ideologicamente falso, poiché le circostanze taciute sarebbero andate comunque ad influire in un momento valutativo che appartiene solo al giudice, il quale, nel verificare i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo non si limita a constatare quanto allegato dal

ricorrente, ma verifica la forza probatoria dei documenti allegati; documenti che, pur contestati dall'ente comunale nella loro legittimità, non erano di certo falsi.

Analogamente, rispetto all'ipotesi di truffa, la costruzione del P.M., menzionata nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., non individua il soggetto ingannato, e la correlazione degli artifici e raggiri all'atto dispositivo da cui sarebbe derivato l'ingiusto profitto per l'indagato e il pari danno dell'ente: ciò perché l'erogazione delle somme non è avvenuta sulla scorta dell'induzione in errore dell'ente locale, ma coattivamente in esecuzione di un provvedimento giudiziario comunque definitivo; provvedimento che, ad onta delle giustificazioni accampate dal Comune circa l'irregolarità della notifica, l'ente avrebbe potuto e dovuto opporre per evitarne l'esecutività.

Pertanto, fermi restando i rimedi che l'ente comunale potrà azionare in sede civile, l'opposizione all'odierna richiesta di archiviazione appare infondata, non tanto per la buona fede dell'indagato, tanto per la difficile configurabilità dei reati per come ipotizzati, rispetto ai quali, la prognosi di condanna all'esito del futuro giudizio è negativa, vista anche l'estinzione per prescrizione. Ed infatti, per entrambe le fattispecie, consumatesi rispettivamente l'08.02.2018 e il 24.10.2019, è ormai spirato il termine prescrizionale ordinario.

Da qui il rigetto dell'opposizione e la necessaria archiviazione del procedimento.

**P.Q.M.**

Letti gli artt. 409 - 410 c.p.p., rigetta l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento a carico di LONGOBARDO Giovanni.

Ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero sede.

Si autorizza il rilascio di copia ad istanza degli interessati.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Nocera Inferiore, 30 aprile 2026.

Il G.i.p.  
Dott. Federico Noschese



FIRMATO E DEPOSITATO  
il 30/04/2026 alle ore 18:59  
FEDERICO NOSCHESI

**Da:** app.tribunale.nocerainferiore@penale.ptel.giustiziacert.it  
**Inviato:** martedì 5 maggio 2026 08:49 (GMT+00:00)  
**A:** t.davino@avvocatinocera-pec.it  
**Oggetto:** [GIP NOTI 2025/1365 NOCERA INFERIORE] -  
Notifica/Comunicazione atti penali  
**Allegati:** Ordinanza archiviazione - 409 c.p.p..pdf

In relazione al procedimento penale in oggetto si notifica/comunica a D'AVINO TOMMASO quanto segue in allegato

Ordinanza archiviazione - 409 c.p.p. - 30/04/2026

GIP PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO

**ATTENZIONE:**

Il presente messaggio pec è inviato ai soli fini di notificazione da un indirizzo di posta elettronica certificata non presidiato e non abilitato alla ricezione di risposte.

Ogni eventuale risposta all'indirizzo mittente è priva di qualsivoglia efficacia, effetto e valore giuridico.